



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

E.I.

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000651

26 SET. 2019

OGGETTO: Presa d'atto di avvenuta fusione per incorporazione di Draeger Safely Italia S.P.A. e Draeger Medical Italia S.P.A. in Draeger Italia S.P.A.

<p align="center">U.O.C. PROPONENTE</p> <hr/> <p align="center">PROVVEDITORATO</p> <p>Proposta n. <u>99</u> del <u>5/09/2019</u></p> <p align="center">Il Responsabile del Procedimento</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">Il Direttore U.O.C. Provveditorato Ing. Vincenzo Spesa</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p>	<p align="center">UOC ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (Euro) _____</p> <p>Costo presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p>Il Responsabile Procedimento Il Direttore della UOC <i>[Signature]</i> Dott.ssa Rosaria Di Fresco</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p>
--	---

L'anno duemiladiciannove giorno ventisei del mese di Settembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. 195/Serv.1°/S.G. del 04/04/2019, assistito da Giuliana P. V. Kelly, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera

Il Direttore Provveditorato, Ing. Vincenzo Spera

PREMESSO che:

- il comma 1 dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" prevede i casi in cui che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento;

- alla lettera d) comma 2 del succitato articolo viene prevista tra le ipotesi quella della sostituzione di un nuovo contraente rispetto a quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di ristrutturazioni societarie comprese rilevazioni, fusioni, scissioni;

PREMESSO che con nota del 28 gennaio 2019 l' Amministratore della Draeger Medical Italia S.P.A. comunica che a seguito della fusione per incorporazione, a far data dal 01.06.2019, della società Draeger Safety Italia S.P.A. in Draeger Medical Italia S.P.A., la Draeger Medical Italia S.P.A. muterà la propria denominazione sociale in Draeger Italia S.p.A. (All"A");

VISTA la dichiarazione del 09.04.2019 del Notaio Dott. Sergio Calesella con cui certifica che la società Draeger Medical Italia S.p.A., società unipersonale, con sede in Corsico, Via Luigi Galvani n. 7, e la società Draeger Safety Italia Spa, società unipersonale, ha deliberato la modifica della denominazione sociale in Draeger Italia S.P.A. (All"B");

PRESO ATTO che dalla predetta comunicazione si evince che il nuovo soggetto giuridico subentra nella commercializzazione di tutti i prodotti forniti da Draeger Medical Italia S.P.A. e Draeger Safety Italia S.P.A. compresi quelli oggetto delle forniture a suo tempo aggiudicate da questa ARNAS a detta società;

DARE ATTO che i controlli sui requisiti soggettivi della Draeger Italia Spa sono in corso di verifica;

RITENUTO di dover dotare il presente atto della clausola di immediata esecuzione al fine regolarizzare l'anagrafica e procedere alla chiusura delle procedure in itinere.

DATO ATTO che il dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 - "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

PROPONE di


PRENDERE ATTO:

- che, giusta dichiarazione del 09.04.2019 del Notaio Dott. Sergio Calesella con cui certifica che la società Draeger Medical Italia S.p.A., società unipersonale, con sede in Corsico, Via Luigi Galvani n. 7, e la società Draeger Safety Italia Spa, società unipersonale, ha deliberato la modifica della denominazione sociale in Draeger Italia S.P.A. (All"B");
- che il nuovo soggetto giuridico Draeger Italia S.P.A. subentra nella commercializzazione di tutti i prodotti forniti da Draeger Medical Italia S.P.A. e Draeger Safety Italia S.P.A. compresi quelli oggetto delle forniture a suo tempo aggiudicate da questa ARNAS a detta società.

PRENDERE ATTO che ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 e smi, non sussistono motivi per opporsi a detto subentro.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera



Alle A^u

Dräger

Draeger Medical Italia S.p.A.
Via Galvani, 7 • 20094 Corsico (MI)

000651

Corsico, 28 gennaio 2019

Oggetto: Comunicazione di avvenuta fusione e modifica della denominazione sociale

Egregi Signori,

con la presente, Vi comunichiamo che, a seguito di un'operazione di fusione, ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile, **con effetto dall'1 giugno 2019**, Draeger Safety Italia S.p.A. sarà fusa per incorporazione in Draeger Medical Italia S.p.A.

In conseguenza della fusione, la denominazione sociale di Draeger Medical Italia S.p.A. sarà modificata in **Draeger Italia S.p.A.**

Pertanto, a partire dall'1 giugno 2019, Vi preghiamo di voler cortesemente inviare le vostre fatture/rendere i vostri servizi/effettuare i vostri pagamenti (l'IBAN non cambia) a **Draeger Italia S.p.A.**, con sede in Corsico 20094 (MI), via Galvani n. 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P.IVA 09058160152.

Cordiali saluti,



Draeger Medical Italia S.p.A.

Per accettazione:

Data:

Alle B⁴

000651

N. 34926 rep.

N. 13680 racc.

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO DALLA
AGENZIA

DELLE ENTRATE DI MILANO 4

IL 12.4.2019

N. 17588-Societ

€ 356,00

L'anno 2019 (duemiladiciannove)
il giorno 9 (nove)
del mese di aprile
alle ore 10,10 (dieci e dieci).

In Corsico, nella casa in Via Galvani n. 7.

Avanti a me Dr. Sergio Calesella, Notaio in Corsico,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso:

- TARALLO MASSIMILIANO, nato a Milano il 17 settembre 1969,
domiciliato per la carica in Corsico Via Galvani n. 7,
non in proprio bensì in qualità di:

- Amministratore Delegato della società "DRAEGER MEDICAL
ITALIA S.P.A.", società unipersonale, con sede in Corsico,
Via Luigi Galvani n. 7, capitale sociale Euro 7.400.000,00
(settemilioni quattrocentomila virgola zero zero), iscritta
al Registro delle Imprese di Milano al n. 09058160152
(codice fiscale e partita IVA n. 09058160152),

(in appresso anche "Società Incorporante" o "Incorporante"),
munito degli occorrenti poteri giusta delibera
dell'assemblea straordinaria della Società Incorporante a
mio rogito in data 24 gennaio 2019 n. 34745/13555 rep., in
appresso meglio descritta;

nonché in qualità di:

- Amministratore Delegato della società "DRAEGER SAFETY
ITALIA S.P.A.", società unipersonale, con sede in Corsico,
via L. Galvani n. 7, capitale sociale Euro 1.033.000,00
(unmilione trentatremila virgola zero zero) interamente
versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano
al n. 03362950960, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
03362950960,

(in appresso anche "Società Incorporata" o "Incorporata"),
munito degli occorrenti poteri giusta delibera
dell'assemblea dei soci della Società Incorporata a mio
rogito in data 24 gennaio 2019 n. 34746/13556 rep., in
appresso meglio descritta;

Detto comparante, cittadino italiano e rappresentante di
società di nazionalità italiana, della cui identità
personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

PREMESSO CHE

a) le predette società hanno deliberato di fondersi mediante
incorporazione di DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A. in DRAEGER
MEDICAL ITALIA S.P.A., giuste delibere delle rispettive
assemblee dei soci ai miei rogiti in data 24 gennaio 2019
rispettivamente n. 34745/13555 rep., registrata a Milano 4
in data 30 gennaio 2019 al n. 3616 serie 1T per la Società
Incorporante e n. 34746/13556 rep., registrata a Milano 4 in
data 30 gennaio 2019 al n. 3618 serie 1T per la Società
Incorporata.

In precedenza, il progetto di fusione ("Progetto di Fusione"), redatto ai sensi dell'art. 2501 ter c.c., è stato regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi in data 14 gennaio 2019 al prot. n. 11278/2019 per la Società Incorporante e pure in data 14 gennaio 2019 al prot. n. 11269/2019, per la Società Incorporanda;

b) nel detto Progetto di Fusione, trattandosi di fusione di società interamente posseduta, a norma dell'art. 2505 c.c. sono state omesse le indicazioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5) c.c. e inoltre, non si applicano le disposizioni previste agli articoli 2501-quinquies (sulla relazione degli amministratori) e 2501-sexies (sulla relazione degli esperti);

c) la fusione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione alla data del 31 ottobre 2018, entrambe debitamente approvate dalle rispettive società;

d) sono rimasti depositati in copia presso la sede delle società partecipanti alla fusione i documenti previsti dall'art. 2501-septies c.c. e precisamente:

- il Progetto di Fusione, con allegato il nuovo Statuto della Società Incorporante che entrerà in vigore per effetto della fusione;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi sociali con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;

e) i soci di entrambe le società partecipanti alla fusione hanno manifestato l'intenzione di rinunciare ai termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma c.c. (ossia il termine tra l'iscrizione del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione) e 2501-septies, primo comma, c.c. (ossia il termine tra il deposito degli atti presso la sede sociale e la data della decisione in ordine alla fusione), termini tutti disposti nell'interesse dei soci.

f) i predetti verbali a mio rogito del giorno 24 gennaio 2019 sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi in data 30 gennaio 2019,

- per la Società Incorporante con protocollo n. 38886/2019, iscritto in data 6 febbraio 2019 e

- per la Società Incorporanda con protocollo n. 38873/2019, iscritto in data 4 febbraio 2019;

g) che essendo ormai trascorso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 2503 c.c. senza che siano stati notificati atti di opposizione ad alcuna delle società partecipanti alla fusione, come dichiara il comparente in legale rappresentanza delle medesime società, da me Notaio previamente avvisato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulle responsabilità penali a cui



va incontro in caso di dichiarazioni mendaci e relative a dati non più rispondenti al vero, la fusione, a norma del disposto del citato articolo 2503, primo comma, c.c., può essere attuata;

h) che le società partecipanti alla fusione non sono in stato di liquidazione, né sono sottoposte a procedure concorsuali;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO,

il comparente, autorizzato da entrambe le società partecipanti alla fusione a concludere contratti con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c., nelle sue rispettive qualità, conviene e stipula quanto segue.

ART.1

DECORRENZA ED EFFETTI DELLA FUSIONE

Il comparente, agendo in nome, per conto e nell'interesse delle Società rappresentate, dichiara che le stesse si fondono mediante incorporazione di "DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A." nella "DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.", in dipendenza delle citate deliberazioni delle assemblee del 24 gennaio 2019, alle quali il comparente espressamente fa pieno riferimento.

Relativamente alla decorrenza degli effetti, viene stabilito che:

- gli effetti della fusione di cui all'art. 2504 - bis, comma 2, del codice civile decorreranno dal giorno 1 (uno) giugno 2019 (duemiladiciannove), in quanto successivo a quello in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

- dal punto di vista contabile ai sensi dell'art. 2501-ter, comma primo, n. 6), c.c., le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio sociale della società incorporante in corso al momento di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, ovvero dal giorno 1 (uno) gennaio 2019 (duemiladiciannove);

- ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/86 (come in seguito modificato), le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con decorrenza dal primo giorno del periodo d'imposta della società incorporante e della società incorporanda in corso al momento di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, ovvero dal giorno 1 (uno) gennaio 2019 (duemiladiciannove).

In conseguenza della fusione la Incorporante subentra di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., alla Incorporata in tutto il suo patrimonio attivo e passivo, ed in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi, impegni e passività, proseguendo, in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione in conformità al disposto dell'articolo 2504 bis, comma 1, c.c..

ART. 2

CAPITALE SOCIALE E STATUTO

A seguito della presente fusione, come previsto nelle più volte citate deliberazioni delle assemblee dei soci:

- il capitale della Società Incorporante non subisce alcuna variazione in quanto l'Incorporante possiede la totalità delle azioni dell'Incorporata; pertanto, trova applicazione la procedura di fusione semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile;
- in considerazione del fatto che il capitale sociale della Società Incorporata alla data odierna è interamente posseduto dalla Società Incorporante, la fusione non dà luogo a nessun rapporto di cambio e comporta esclusivamente l'annullamento della totalità delle azioni costituenti il capitale sociale della Società Incorporata;
- per i medesimi motivi, non deve determinarsi alcuna data di decorrenza ai fini della partecipazione agli utili;
- non è riservato alcuno speciale trattamento a particolari categorie di soci delle società partecipanti alla fusione, non esistono possessori di titoli diversi dalle azioni della Società Incorporante e della Società Incorporata e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori;
- con effetto dalla data di efficacia civilistica della fusione indicata al precedente articolo 1, primo paragrafo, la Società Incorporante adotta un nuovo testo di statuto sociale, che, anche ai fini del deposito nel Registro delle Imprese, si allega al presente atto sotto la lettera "A", contenente le modifiche riguardanti la denominazione (art. 1) e l'oggetto sociale (art. 2), come già deliberato dall'assemblea straordinaria del 24 gennaio 2019, sopra citata, nel testo che di seguito si riproduce:

"Art. 1 - E' costituita una società per azioni denominata:

DRAEGER ITALIA S.P.A.

Art. 2 - La società ha per oggetto:

1. la produzione, l'assemblaggio, la vendita, il noleggio, la concessione in uso ovvero la costituzione in deposito di ogni e qualsiasi servizio e/o bene - anche di consumo - prodotto e/o apparecchiatura - meccanica, elettrica, elettronica, magnetica, e relativi accessori - utilizzabile e/o comunque impiegabile nell'ambito della prevenzione degli infortuni e delle apparecchiature elettro medicali e ciò sia ad uso industriale che commerciale e professionale, lo sviluppo, la commercializzazione, l'installazione, l'assistenza e la formazione su programmi software e prodotti hardware;
2. la manutenzione e la riparazione, anche per il tramite di terzi, di ogni e qualsiasi prodotto, comunque attinente l'attività sociale nonché l'assistenza tecnica e l'addestramento del personale del cliente per il miglior impiego degli stessi da attuarsi anche mediante dislocazione



presso il cliente di personale della società senza che si configuri un rapporto di lavoro interinale con il cliente stesso, il tutto anche comprensivo dell'attività di multivendor service;

3. la vendita ed assistenza di equipaggiamento antinfortunistico, dispositivi di protezioni individuale ed accessori, attrezzature subacquee, apparecchiature di ricarica gas compressi;

4. la vendita ed assistenza di apparecchiature e sistemi per il monitoraggio di gas (convenzionali e non), fumi e fiamme;

5. la vendita ed assistenza di impianti per il supporto vitale ed esercitazione;

6. la progettazione finalizzata alla produzione e realizzazione delle suddette apparecchiature e sistemi;

7. il noleggio delle suddette apparecchiature e sistemi;

8. la formazione, anche per conto di terzi e ad ogni livello, del personale da impiegare per l'ottimale utilizzo e manutenzione di ogni e qualsiasi bene, servizio e/o prodotto di interesse sociale;

9. i corsi di istruzione e formazione aventi come tematica prevalente la sicurezza sul lavoro, la lotta antincendio, la scelta ed il corretto uso di tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) in genere;

10. la partecipazione e/o l'organizzazione - anche per conto di terzi ed a scopo sia divulgativo che formativo e/o promozionale - di convegni e/o congressi;

11. l'organizzazione amministrativa, commerciale, logistica e l'elaborazione dei dati nei confronti delle società partecipate e/o controllate, o comunque appartenenti allo stesso gruppo;

12. il commercio anche al dettaglio di prodotti per subacquei;

13. la progettazione e la realizzazione di blocchi operatori, reparti di terapia intensiva e di rianimazione, strutture ospedaliere, il tutto anche con la formula "chiavi in mano", comprendente anche le strutture edilizie, ricorrendo anche all'opera di imprese specializzate di terzi e ad iscritti agli appositi albi professionali ove richiesto; la società potrà fornire anche il personale ed il know-how per la messa in funzione delle strutture e degli impianti;

14. la produzione, la progettazione finalizzata alla produzione e il commercio dei prodotti software e hardware per i macchinari medicali e la loro assistenza tecnica e gestionale;

15. la produzione ed il commercio dell'aria liquida, dell'ossigeno, dell'azoto, dell'idrogeno e di ogni altro gas, nonché degli apparecchi idonei alla produzione di dette sostanze ed ogni industria collegata, connessa e/o dipendente da dette attività, nonché il commercio delle



relative materie prime dei prodotti;

16. la produzione ed il commercio di gas medicinali e/o medicali;

17. l'installazione di impianti di distribuzione dei gas e di tutti i relativi servizi di manutenzione, gestione e controllo;

18. l'assunzione di incarichi di rappresentanza, agenzia, commissionaria e concessionaria per la vendita di ogni e qualsiasi servizio o prodotto e relativi accessori, rientrando nell'oggetto sociale e l'effettuazione nel medesimo campo, di ricerche di mercato;

19. l'acquisto e/o la cessione di marchi e/o brevetti e l'esercizio di diritti di proprietà industriale e/o commerciale.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili e così anche l'assunzione di mutui e finanziamenti con o senza garanzie reali, il tutto anche nei confronti degli Enti Pubblici, Banche o Istituti di credito, ed in particolare partecipare a gare e ad appalti, anche facendo ricorso ad associazioni temporanee d'impresa, indette da enti pubblici e privati in qualsiasi forma.

La società potrà inoltre, in via non prevalente, concedere in locazione finanziaria i propri prodotti a favore esclusivamente dei propri clienti nonché assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 C.C., e comunque non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente.

Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate dalla legge a soggetti iscritti ad Albi professionali.".

ART. 3

TRASCRIZIONI - ISCRIZIONI AL REGISTRO IMPRESE - VOLTURE

Ai fini delle opportune e necessarie volture ipotecarie e catastali, dei cambiamenti di intestazione, delle annotazioni al P.R.A. e degli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese, si dà atto che la Società Incorporata:

- non è proprietaria di beni immobili,
- è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:
 - automezzo FIAT DUCATO targato FA873ZX
 - automezzo FIAT DUCATO targato EX834BV
 - automezzo FIAT DUCATO targato EH209LX
 - automezzo FIAT DUCATO targato FJ140CN
 - automezzo FORD TRANSIT targato CK733ER
 - automezzo FIAT DUCATO targato EM637FT
- non detiene partecipazioni in altre Società.

La Società Incorporante è in ogni caso autorizzata a far

eseguire a proprio favore ogni annotazione che fosse ritenuta utile, nonché a provvedere a tutte le altre istanze e agli atti utili o necessari per ottenere, ove non si fosse verificato di diritto o non fosse stato riconosciuto, il trasferimento a proprio nome di tutti i cespiti, diritti, domande, azioni, rapporti contrattuali, concessioni, autorizzazioni, licenze, brevetti, marchi ed altri segni distintivi di cui è titolare la Società Incorporata.

ART. 4

ORGANI SOCIALI

In dipendenza della presente fusione, le cariche sociali della Società Incorporata vengono a cessare con effetto dalla data di efficacia della fusione.

ART. 5

SPESE

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a carico della Società Incorporante.

Si chiede che alla presente operazione di fusione venga applicata l'imposta di registro in misura fissa come previsto dall'art. 4, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il presente atto sarà depositato nel Registro delle Imprese competente, per conto delle Società partecipanti alla fusione a cura di me Notaio rogante a norma del disposto dell'art. 2504 c.c..

Il comparente, nell'interesse delle società partecipanti alla fusione dallo stesso rappresentate, si impegna, a richiesta delle competenti Autorità in sede di iscrizione del presente atto, anche a mezzo di procuratori, ad esibire documentazione, fornire chiarimenti o quant'altro necessario per una corretta iscrizione dell'atto stesso e delle formalità conseguenti.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore 10,55.

Omessa la lettura dell'allegato per volontà del comparente stesso.

Consta di quattro fogli come per legge dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per pagine quattordici e righe otto della quindicesima.

FIRMATO: MASSIMILIANO TARALLO

SERGIO CALESELLA



eseguire a proprio favore ogni annotazione che fosse ritenuta utile, nonché a provvedere a tutte le altre istanze e agli atti utili o necessari per ottenere, ove non si fosse verificato di diritto o non fosse stato riconosciuto, il trasferimento a proprio nome di tutti i cespiti, diritti, domande, azioni, rapporti contrattuali, concessioni, autorizzazioni, licenze, brevetti, marchi ed altri segni distintivi di cui è titolare la Società Incorporata.

ART. 4

ORGANI SOCIALI

In dipendenza della presente fusione, le cariche sociali della Società Incorporata vengono a cessare con effetto dalla data di efficacia della fusione.

ART. 5

SPESE

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a carico della Società Incorporante.

Si chiede che alla presente operazione di fusione venga applicata l'imposta di registro in misura fissa come previsto dall'art. 4, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il presente atto sarà depositato nel Registro delle Imprese competente, per conto delle Società partecipanti alla fusione a cura di me Notaio rogante a norma del disposto dell'art. 2504 c.c..

Il comparente, nell'interesse delle società partecipanti alla fusione dallo stesso rappresentate, si impegna, a richiesta delle competenti Autorità in sede di iscrizione del presente atto, anche a mezzo di procuratori, ad esibire documentazione, fornire chiarimenti o quant'altro necessario per una corretta iscrizione dell'atto stesso e delle formalità conseguenti.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore 10,55.

Omessa la lettura dell'allegato per volontà del comparente stesso.

Consta di quattro fogli come per legge dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per pagine quattordici e righe otto della quindicesima.

FIRMATO: MASSIMILIANO TARALLO

SERGIO CALESELLA



ALLEGATO "A" AD ATTO N. 34926/13680 REP.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - E' costituita una società per azioni denominata:

DRAEGER ITALIA S.P.A.

Art. 2 - La società ha per oggetto:

1. la produzione, l'assemblaggio, la vendita, il noleggio, la concessione in uso ovvero la costituzione in deposito di ogni e qualsiasi servizio e/o bene - anche di consumo - prodotto e/o apparecchiatura - meccanica, elettrica, elettronica, magnetica, e relativi accessori - utilizzabile e/o comunque impiegabile nell'ambito della prevenzione degli infortuni e delle apparecchiature elettro medicali e ciò sia ad uso industriale che commerciale e professionale, lo sviluppo, la commercializzazione, l'installazione, l'assistenza e la formazione su programmi software e prodotti hardware;
2. la manutenzione e la riparazione, anche per il tramite di terzi, di ogni e qualsiasi prodotto, comunque attinente l'attività sociale nonché l'assistenza tecnica e l'addestramento del personale del cliente per il miglior impiego degli stessi da attuarsi anche mediante dislocazione presso il cliente di personale della società senza che si configuri un rapporto di lavoro interinale con il cliente stesso, il tutto anche comprensivo dell'attività di multivendor service;
3. la vendita ed assistenza di equipaggiamento antinfortunistico, dispositivi di protezioni individuale ed accessori, attrezzature subacquee, apparecchiature di ricarica gas compressi;
4. la vendita ed assistenza di apparecchiature e sistemi per il monitoraggio di gas (convenzionali e non), fumi e fiamme;
5. la vendita ed assistenza di impianti per il supporto vitale ed esercitazione;
6. la progettazione finalizzata alla produzione e realizzazione delle suddette apparecchiature e sistemi;
7. il noleggio delle suddette apparecchiature e sistemi;
8. la formazione, anche per conto di terzi e ad ogni livello, del personale da impiegare per l'ottimale utilizzo e manutenzione di ogni e qualsiasi bene, servizio e/o prodotto di interesse sociale;
9. i corsi di istruzione e formazione aventi come tematica prevalente la sicurezza sul lavoro, la lotta antincendio, la scelta ed il corretto uso di tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) in genere;
10. la partecipazione e/o l'organizzazione - anche per conto di terzi ed a scopo sia divulgativo che formativo e/o promozionale - di convegni e/o congressi;
11. l'organizzazione amministrativa, commerciale, logistica e l'elaborazione dei dati nei confronti delle società

partecipate e/o controllate, o comunque appartenenti allo stesso gruppo;

12. il commercio anche al dettaglio di prodotti per subacquei;

13. la progettazione e la realizzazione di blocchi operatori, reparti di terapia intensiva e di rianimazione, strutture ospedaliere, il tutto anche con la formula "chiavi in mano", comprendente anche le strutture edilizie, ricorrendo anche all'opera di imprese specializzate di terzi e ad iscritti agli appositi albi professionali ove richiesto; la società potrà fornire anche il personale ed il know-how per la messa in funzione delle strutture e degli impianti;

14. la produzione, la progettazione finalizzata alla produzione e il commercio dei prodotti software e hardware per i macchinari medicali e la loro assistenza tecnica e gestionale;

15. la produzione ed il commercio dell'aria liquida, dell'ossigeno, dell'azoto, dell'idrogeno e di ogni altro gas, nonché degli apparecchi idonei alla produzione di dette sostanze ed ogni industria collegata, connessa e/o dipendente da dette attività, nonché il commercio delle relative materie prime dei prodotti;

16. la produzione ed il commercio di gas medicinali e/o medicali;

17. l'installazione di impianti di distribuzione dei gas e di tutti i relativi servizi di manutenzione, gestione e controllo;

18. l'assunzione di incarichi di rappresentanza, agenzia, commissionaria e concessionaria per la vendita di ogni e qualsiasi servizio o prodotto e relativi accessori, rientrante nell'oggetto sociale e l'effettuazione nel medesimo campo, di ricerche di mercato;

19. l'acquisto e/o la cessione di marchi e/o brevetti e l'esercizio di diritti di proprietà industriale e/o commerciale.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili e così anche l'assunzione di mutui e finanziamenti con o senza garanzie reali, il tutto anche nei confronti degli Enti Pubblici, Banche o Istituti di credito, ed in particolare partecipare a gare e ad appalti, anche facendo ricorso ad associazioni temporanee d'impresa, indette da enti pubblici e privati in qualsiasi forma.

La società potrà inoltre, in via non prevalente, concedere in locazione finanziaria i propri prodotti a favore esclusivamente dei propri clienti nonché assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o



connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 C.C., e comunque non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente.

Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate dalla legge a soggetti iscritti ad Albi professionali.

Art. 3 - La società ha sede in Corsico.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere Uffici Amministrativi e/o commerciali, esercizi, depositi, stabilimenti ed altre unità locali, purché non abbiano natura di sede secondaria.

Art. 4 - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea straordinaria.

CAPITALE - AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 7.400.000 (Euro settemilioni quattrocentomila) ed è diviso in n. 7.400.000 (settemilioni quattrocentomila) azioni da Euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale può essere aumentato con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Art. 6 - I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 Codice Civile e fatte salve diverse statuizioni dell'assemblea dei soci.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.


Art. 7 - Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 8 - Le azioni sono nominative e possono essere tramutate, a richiesta dei soci ed ove la legge lo consenta, in azioni al portatore. Le azioni sono indivisibili. Il caso di comproprietà delle azioni è regolato secondo legge.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 9 - L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli articoli 2327 e 2413 Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci od a gruppi di soci di determinate attività sociali e di azioni o di quote di altre società, aziende od imprese nelle quali la società abbia partecipazione.

ASSEMBLEE



Art. 10 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, Confederazione Elvetica o Paesi C.E.E.

Art. 11 - Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 12 - Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere, quale mezzo di convocazione, uno dei seguenti:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

La convocazione dovrà indicare se il voto per corrispondenza sia ammesso ai sensi del successivo art. 16.

Sono valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Art. 13 - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai fini dell'intervento è richiesta l'esibizione dei titoli o certificati azionari in assemblea ovvero il preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, entro 3 giorni dalla data dell'assemblea.

INTERVENTO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 14 - L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Art. 15 - Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Art. 16 - Ogni azionista o altro avente diritto può

esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le seguenti modalità operative.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni proposte per esteso.

Gli azionisti che intendono esprimere il voto per corrispondenza devono effettuare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea il deposito delle azioni presso uno dei soggetti all'uopo indicati nell'avviso di convocazione assembleare i quali rilasciano un'attestazione in cui sono indicate le generalità del socio ed il tipo delle azioni di cui è titolare con la specificazione dei voti a cui esse danno diritto.

La scheda di voto è predisposta dalla società in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della società, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione delle azioni possedute, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.

La società rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull'avviso di convocazione dell'assemblea, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta.

La società rilascia contestualmente a detta scheda anche la scheda per l'esercizio del voto nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte all'assemblea dall'azionista che ha manifestato il voto e non lo ha revocato come di seguito precisato.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute alla società emittente entro le tre ore precedenti l'assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

Il presidente o, in mancanza dello stesso, un componente del collegio sindacale custodisce sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute.

La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa

pervenuta alla società almeno due ore precedenti l'assemblea. Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto s'intende come astensione sulle relative proposte.

Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto per corrispondenza, può manifestare a priori la propria volontà scegliendo esclusivamente fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresso dall'organo amministrativo o da altro azionista.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma la società dovrà comunicare a tutti gli azionisti e altri aventi diritto che hanno espresso il voto per corrispondenza il testo delle modifiche o integrazioni sottoposte all'assemblea entro due giorni mediante messaggio telefax.

Gli azionisti e altri aventi diritto che hanno manifestato il loro voto per corrispondenza dovranno far pervenire alla società la propria manifestazione di volontà entro i successivi due giorni mediante messaggio telefax. In mancanza si presume che essi abbiano votato a favore della proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi da aventi diritto presenti in assemblea.

Qualora l'esito delle votazioni non muti, ancorché si modifichi il numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, la o le proposta/e di delibera si intenderà/anno approvata/e o respinta/e ad ogni effetto nel momento in cui si è conclusa la votazione da parte degli azionisti presenti all'assemblea.

In caso contrario, la o le proposta/e di delibera si intende/ono approvata/e o respinta/e ad ogni effetto il giorno successivo alla scadenza del termine come sopra previsto entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto per corrispondenza.

Art. 17 - L'assemblea è presieduta dall'Unico Amministratore o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in mancanza, da quella persona che sarà designata dagli intervenuti a maggioranza semplice.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipazione all'adunanza.

Una volta constatata dal Presidente la legale costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni della stessa non potrà essere infirmata dalla astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Art. 18 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se

prese con le presenze e con le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

Le nomine alle cariche sociali si fanno a maggioranza relativa.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo crede opportuno il verbale è redatto dal Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 19 - La società può essere amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, oppure da un Unico Amministratore, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, scelti anche tra non soci.

Essi sono rieleggibili.

Art. 20 - Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea. Essi durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi determinato all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora per dimissioni o per altre causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori

Art. 21 - Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

Art. 22 - Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea.

Art. 23 - Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia, nella Confederazione Elvetica o nei Paesi C.E.E. tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da due dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da un Amministratore Delegato, se nominato, con lettera da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale. Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia

loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 24 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 25 - Ai membri del Consiglio o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio o all'Amministratore Unico eventuali indennità fisse annuali o percentuali sugli utili.

L'assemblea può provvedere, nelle forme reputate idonee, anche in merito all'indennità di fine rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

POTERI DI GESTIONE

Art. 26 - Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere senza limitazione alcuna tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 27 - La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure all'Amministratore Unico; essa spetta inoltre, ove nominati, agli Amministratori Delegati, con facoltà di agire in qualsiasi sede o grado di giurisdizione, anche per giudizi di cassazione o revocazione, con firma libera e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

La firma sociale spetta inoltre singolarmente o collettivamente, alle persone investite di speciali poteri, nei limiti degli stessi a norma dell'articolo 28.

Art. 28 - Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge. Il Consiglio, ovvero l'Unico Amministratore, possono nominare direttori, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - L'assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Inoltre, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria che nomini un revisore contabile o una società di revisione, e sempre che ne sussistano i presupposti di legge, esercita il controllo contabile.

Nel caso in cui al collegio sindacale venga attribuito anche il controllo contabile, tutti i sindaci devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, ha, peraltro, effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 30 - Il controllo contabile sulla società è esercitato, a scelta da parte dell'Assemblea dei Soci, dal Collegio Sindacale oppure, sentito il parere del Collegio stesso, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2364 Codice Civile, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata dall'Organo Amministrativo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 32 - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite del quinto del capitale sociale, verranno distribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio o dell'Unico Amministratore, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.



Art. 33 - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'Amministrazione e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'Amministrazione stessa.

Art. 34 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

DIRITTO DI RECESSO

Art. 35 - Il diritto di recesso compete ai soci nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Infine, nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Art. 36 - Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

Art. 37 - Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, il conferimento dei poteri, saranno stabiliti dall'assemblea straordinaria

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 39 - Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società entro il termine di quindici giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei



termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro trenta giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGALI

Art. 40 - Per tutto quanto qui non previsto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

FIRMATO: MASSIMILIANO TARALLO

SERGIO CALESELLA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO FISCALE
DAL MIO STUDIO,12 APR. 2019.....**



24/11/2014

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca



IL DIRETTORE GENERALE

parere favorevole del

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requierez



- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante

Paola Vitala

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 29 SET. 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
